

Decreto del Presidente della Repubblica 09.11.1971, n. 1372
(Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1972, n. 70)

Norme per l'attuazione della L. 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Integrale - Testo storico

In vigore dal 29 marzo 1972

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 1513, concernenti la disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo 1 - Lavoro ordinario

1. - La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:
- a) per il personale direttivo e degli uffici restano confermate le norme in vigore. In ogni caso la durata del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita per il personale dell'esercizio;
 - b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane. Con disposizione del direttore generale, la durata settimanale del lavoro ordinario può, in situazioni eccezionali, essere ridotta per comprovate particolari e gravose condizioni di lavoro o di ambiente.
2. - Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro.
3. - Non si computano come lavoro:
- a) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 5 e le ore 24 di durata pari o superiore ad un'ora; tali interruzioni, incluse quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Non sono ammesse due interruzioni quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di oltre un chilometro dal posto di lavoro;
 - b) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a tre ore, quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di non oltre un chilometro dal posto di lavoro;
 - c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;
 - d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi. Queste interruzioni debbono avere durata non inferiore ad un'ora, riducibile a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.

Articolo 2 - Prestazioni giornaliere

La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

Articolo 3 - Riposo giornaliero

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.

Articolo 4 - Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

1. - Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale è di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente e deve comprendere una intera giornata solare.
2. - Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.
3. - I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.
4. - Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali fruiti secondo il turno sono da questi assorbite.
5. - I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilità di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella località di missione.

Articolo 5 - Servizio notturno

1. - Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte fra due riposi settimanali previsti dal turno e per non più di due notti consecutive.
2. - Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio fra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.

Articolo 6 - Disposizioni varie

1. - Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali si può derogare ai limiti di cui agli articoli 2, 4 punto 1 e 5 nei casi di turni a rotazione.
2. - In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti. È obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestività, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.
3. - Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, può essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure può essere anticipato.
4. - Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, può essere differito per non più di un mese; il provvedimento può essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.
5. - Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purché in un anno solare sia comunque garantito il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.
6. - I turni di servizio sono fermati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni. I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti. Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati. Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza. I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.
7. - In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.

Articolo 7 - Lavoro ordinario

1. - Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:
 - a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;
 - b) il tempo relativo alle eventuali operazioni accessorie ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo;
 - c) le interruzioni del lavoro: fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad un'ora in residenza e a due ore fuori residenza; fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore; fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilità di fruire di dormitorio;
 - d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;
 - e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto. Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 b) e i tempi occorrenti per eseguirle.
2. - La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
3. - Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero può raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi:
 - a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore;
 - b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore;
 - c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera c), può essere elevato a 10 ore per il personale dei treni e a 9 ore e 20 minuti per quello di macchina.
4. - Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non può eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tal fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 c) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti. Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 7.
5. - Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 c) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 6.
6. - La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite può essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.
7. - In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 e quello previsto dal punto 6 per l'impegno giornaliero fino ad un massimo di 60 minuti. In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.
8. - Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 6. Detto supero non è cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

Articolo 8 - Riposo giornaliero

1. - La durata minima del riposo giornaliero è di 17 ore in residenza e di 8 ore fuori residenza.
2. - Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
3. - La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 32 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.
4. - Il riposo giornaliero può essere ridotto: in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina); fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.
5. - Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia può raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.
6. - Fra due riposi in residenza può esservi un solo riposo fuori residenza.

Articolo 9 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore è concesso di regola al sesto giorno. La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 per il personale che ha prestato servizio nel periodo tra le ore 0 e le ore 5 immediatamente precedente l'inizio del riposo settimanale. In un anno solare deve essere comunque garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

Articolo 10 - Servizio notturno

1. - Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.
2. - I servizi notturni possono essere non più di 3 tra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tre servizi notturni possono essere consecutivi purché uno sia di durata non superiore ad un'ora. I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurati 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza. Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

Articolo 11 - Assenza dalla residenza

La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti più ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza può raggiungere un massimo di 32 ore. Nel caso in cui questo ultimo limite venga superato per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dall'art. 7 punto 7.

Articolo 12 - Personale addetto alle carrozze cuccette

Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II. Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dalla Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione al particolare servizio dai medesimi disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 1.

Articolo 13 - Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 38 ore.

Articolo 14 - Personale delle navi traghetto e controllori viaggianti

Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei controllori viaggianti sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I.

Articolo 15 - Turni di lavoro

I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento dell'orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 6 dell'art. 7, lo stesso dovrà essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Articolo 16 - Norma finale

Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie

1. - La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio è stabilita in 42 ore fino al dicembre 1971. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore fino al 31 dicembre 1971 e di 38 ore dal 1° gennaio 1972.
2. - Per il personale dei treni e di macchina la durata minima del riposo settimanale di cui all'art. 9 è stabilita in 40 ore fino al 31 dicembre 1971.
3. - Nella prima applicazione del presente provvedimento gli orari di lavoro potranno essere stabiliti per un impegno settimanale superiore ai limiti sopra indicati senza peraltro superare le 48 ore. In tale caso sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.
4. - Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale dei treni e di macchina per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme precedenti. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme precedenti, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 11 febbraio 1970, n. 34.